



## **Regolamento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sulla selezione di studenti svizzeri per il Collegio d'Europa di Bruges (Belgio) e di Natolin (Polonia) e per l'Istituto universitario europeo di Firenze (Italia), sull'assegnazione di borse di studio agli studenti ammessi e sui contributi agli istituti**

*del 31 ottobre 2018*

---

### **1 Basi legali**

- Accordo di cooperazione del 19 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e l'Istituto universitario europeo (RS 0.414.93)
- Legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.51)
- Ordinanza del 18 settembre 2015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) (RS 414.513)
- Decreto federale del 13 settembre 2016 sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 2017–2020
- Decreto del Consiglio federale del 10 agosto 1973 sul contributo svizzero al Collegio d'Europa di Bruges (Belgio)

### **2 Condizioni quadro**

#### **2.1 Numero di borse di studio**

Il numero di borse di studio assegnate dipende dalla disponibilità finanziaria.

Di norma, sei studenti svizzeri ottengono ogni anno una borsa di studio per studiare presso l'Istituto universitario europeo di Firenze. La Svizzera si fa carico delle tasse di iscrizione e delle tasse universitarie. Per il Collegio d'Europa di Bruges/Natolin, invece, la Confederazione assegna di norma quattro borse di studio complete a cittadini svizzeri, che coprono i costi delle tasse d'iscrizione e delle tasse universitarie, nonché le spese di mantenimento.

#### **2.2 Importo delle borse di studio**

Conformemente alla prassi vigente in altri Paesi, sono assegnate borse di studio complete che non possono essere integrate da altre borse di studio. L'importo delle borse di studio complete si basa sulle indicazioni degli istituti universitari. L'importo è fissato e corrisposto in euro.

## **2.3 Condizioni**

Vengono esaminate le candidature di persone con la nazionalità svizzera, la doppia nazionalità o straniera. Hanno il diritto di richiedere la borsa di studio coloro che hanno assolto una parte significativa del loro percorso formativo in Svizzera. Di norma è necessario aver svolto più di due anni nel sistema formativo universitario svizzero oppure, in caso di formazione terziaria all'estero, occorre un forte legame con la Svizzera (p. es. livello secondario I e/o livello secondario II nel sistema formativo svizzero, incluse le scuole svizzere all'estero).

Al momento di presentare la domanda o, al più tardi, al momento di iniziare la formazione postuniversitaria i candidati devono aver concluso la loro formazione universitaria (master).

Per la selezione dei candidati sono determinanti principalmente:

- le qualifiche scientifiche;
- la motivazione a effettuare un soggiorno di studio di questo genere;
- la conoscenza delle lingue ufficiali degli istituti.

Per quanto possibile sono considerati anche i seguenti aspetti:

- la rappresentanza equilibrata dei campi di studio;
- la rappresentanza equilibrata dei sessi;
- la rappresentanza equilibrata delle minoranze linguistiche.

Per quanto riguarda il limite di età fanno stato le disposizioni dell'istituto universitario.

## **3 Ammissione all'Istituto universitario europeo di Firenze**

### **3.1 Domanda**

I candidati compilano il modulo di iscrizione e inviano per mail il loro dossier direttamente all'Istituto universitario europeo di Firenze, entro la data di iscrizione prevista<sup>1</sup>. Il dossier di candidatura equivale a una domanda di borsa federale. La SEFRI riceve un accesso elettronico al dossier di candidatura. Non vengono forniti dati a terzi.

### **3.2 Selezione**

La selezione dei candidati è operata dall'Istituto universitario europeo di Firenze secondo le disposizioni e le procedure proprie all'istituto. Per quanto possibile, un rappresentante della SEFRI o della Direzione degli affari europei (DAE) partecipa alla seduta di preselezione.

### **3.3 Decisione**

La decisione definitiva sull'ammissione dei candidati spetta all'Istituto universitario europeo di Firenze. Quest'ultimo comunica la sua decisione al candidato e alla SEFRI.

---

<sup>1</sup> Di norma entro fine gennaio.

## **4 Ammissione al Collegio d'Europa di Bruges/Natolin**

### **4.1 Domanda**

I candidati inviano la domanda elettronicamente entro la data limite per l'invio delle candidature<sup>2</sup> e secondo il formulario d'iscrizione del Collegio d'Europa.

### **4.2 Selezione**

Il Collegio d'Europa prende visione delle domande, ne verifica la completezza e procede a una selezione preliminare.

Nel caso giungano più di 20 candidature, di concerto con il Collegio d'Europa la SEFRI si riserva il diritto di limitare il numero di colloqui per l'assegnazione delle quattro borse di studio all'anno (cfr. 2.1).

I candidati che superano la selezione preliminare sono convocati dalla SEFRI per un colloquio dinanzi al Comitato di selezione.<sup>3</sup> Il colloquio dura circa 15 minuti e si tiene nelle lingue ufficiali del Collegio d'Europa (inglese e francese).

La SEFRI ha un accesso elettronico ai dossier di candidatura ed elabora un dossier cartaceo all'attenzione del comitato che svolgerà i colloqui di selezione. Diversamente, non vengono forniti dati a terzi.

Alla fine dei colloqui è stilata una graduatoria dei candidati da sottoporre al Collegio d'Europa.

### **4.3 Decisione**

La decisione definitiva sull'ammissione dei candidati spetta al Collegio d'Europa. Quest'ultimo comunica la sua decisione al candidato e alla SEFRI.

## **5 Borse di studio della Confederazione**

### **5.1 Condizioni**

La decisione di ammissione definitiva all'Istituto universitario europeo di Firenze o al Collegio d'Europa è la condizione imprescindibile per l'assegnazione di una borsa di studio della Confederazione.

Le borse sono assegnate secondo i principi di eccellenza accademica e motivazione.

---

<sup>2</sup> Di norma entro metà gennaio.

<sup>3</sup> Il Comitato di selezione è così composto: un rappresentante del Collegio d'Europa, due rappresentanti di scuole universitarie svizzere (possibilmente di un istituto di studi europei), un rappresentante della Direzione degli affari europei DAE e uno della SEFRI.

## **5.2 Assegnazione**

Le borse di studio sono assegnate per la durata di un anno accademico. Si tratta di un contributo per il mantenimento che non rappresenta in alcun caso un salario.

Le borse di studio valgono come assegni familiari, per le spese di viaggio e le assicurazioni.

Una volta che l'Istituto universitario europeo di Firenze o il Collegio d'Europa hanno confermato l'ammissione e il candidato ha confermato di accettare la borsa di studio federale, la SEFRI decide in merito alla concessione delle borse di studio e comunica la sua decisione per iscritto ai diretti interessati con copia ai servizi esterni rilevanti.<sup>4</sup>

## **5.3 Versamento**

I versamenti avvengono tramite il credito «cooperazione internazionale in materia di educazione».

I versamenti vengono effettuati in euro su un conto personale conformemente alla conferma di accettazione della borsa di studio da parte dello studente.

Il versamento della prima metà avviene in seguito alla decisione di assegnazione; la seconda metà viene versata dopo l'inizio degli studi presso l'istituto universitario. Per il quarto anno di ricerca presso l'Istituto universitario europeo la borsa di studio viene versata dopo l'inizio dell'ultimo semestre nel mese di marzo.

## **5.4 Rimborso**

Le borse di studio che non vengono percepite/ritirate nell'anno stabilito nella decisione scadono e devono essere rimborsate. Gli studenti che durante l'anno scolastico interrompono gli studi devono rimborsare la borsa di studio pro rata temporis.

## **5.5 Interruzione dello studio**

In casi motivati (p. es. maternità, malattia, infortunio) e su richiesta (unitamente a un certificato medico) la SEFRI può prolungare la durata della borsa di studio per lo studio o la ricerca presso il Collegio d'Europa o l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Prima di inviare la domanda alla SEFRI, occorre preventivamente chiarire con il Collegio d'Europa o con l'Istituto universitario europeo se autorizzano un'interruzione degli studi<sup>5</sup> e allegare l'autorizzazione alla domanda.

Le studentesse, cui il Collegio d'Europa o l'Istituto universitario europeo avesse accordato un congedo maternità sopraggiunto durante il periodo di validità della borsa di studio, hanno diritto a un'indennità equivalente a quattro mesi di borsa di studio e alla sospensione di questa per tutta la durata del congedo maternità.

In caso di malattia o d'infortunio durante il periodo di validità della borsa di studio, l'importo e la durata della borsa di studio possono essere aumentati, su richiesta, in misura appropriata qualora gli obiettivi scientifici perseguiti nel quadro del soggiorno di ricerca non potessero essere raggiunti senza questo provvedimento.

<sup>4</sup> Ambasciate svizzere in Belgio, Polonia e Italia, Missione svizzera a Bruxelles, Consolato svizzero a Firenze,

<sup>5</sup> Al Collegio d'Europa, la decisione spetta al Consiglio accademico (Academic Council) e, nel caso dell'IUE, al Comitato ammissioni (Entrance Board). Ulteriori informazioni possono essere trovate nei regolamenti degli istituti universitari.

## **5.6 Rapporto**

Al termine del periodo coperto dalla borsa di studio, i beneficiari redigono all'attenzione della SEFRI un rapporto sull'anno di studi presso il Collegio d'Europa o sull'intero periodo di ricerca presso l'Istituto universitario europeo.

Verso la fine dell'anno accademico la SEFRI invia una domanda in tal senso.

## **5.7 Contributi all'istituto**

Per gli studenti svizzeri distaccati la SEFRI corrisponde agli istituti universitari dei contributi.

La SEFRI riporta gli importi corrispondenti nelle decisioni sulle borse di studio.


## **5.8 Assicurazioni**

Le assicurazioni per la previdenza, la disoccupazione, l'invalidità, la malattia, l'infortunio ecc. (assicurazioni sociali, malattia e infortunio) sono disciplinate in maniera diversa da Paese a Paese. Spetta al beneficiario della borsa di studio prendere le disposizioni necessarie per coprire eventuali lacune assicurative e contributive. Per ulteriori informazioni la SEFRI rimanda alle autorità competenti.

## **6 Disposizioni finali**

Le presenti disposizioni sostituiscono le disposizioni esplicative del 30 novembre 2016 ed entrano in vigore il 1 novembre 2018.

**Segretaria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)**



Mauro Dell'Ambrogio  
Segretario di Stato

Berna, 31 ottobre 2018